

N. 1497

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse
della Banca interamericana di sviluppo (IDB)

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca interamericana di sviluppo (IDB) è un'istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale creata nel dicembre 1959 allo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Ha sede a Washington ed oggi comprende 26 paesi regionali, 18 paesi non-regionali (16 europei più Israele e Giappone), Stati Uniti e Canada.

La Banca opera prevalentemente attraverso il capitale ordinario (OC) ed attraverso il Fondo operazioni speciali (FSO), sportello per i crediti agevolati a favore dei paesi più poveri. In 35 anni di attività la Banca è divenuta il maggior catalizzatore di risorse destinate allo sviluppo dell'America Latina, ha finanziato progetti in vari settori (produttivo, sociale, ambiente, infrastrutture, ecc.) per oltre 157 miliardi di dollari ed ha contribuito al miglioramento della qualità della vita dei settori della popolazione a più basso reddito, favorendo in tal modo una più equa ripartizione dei benefici dello sviluppo.

Nel 1974, con la «Dichiarazione di Madrid», venne formalizzata l'adesione all'accordo istitutivo della Banca da parte dei paesi non-regionali. L'Italia è entrata a far parte dell'IDB con legge 13 aprile 1977, n. 191, per mezzo della quale è stata autorizzata una sottoscrizione di quote del capitale pari a un importo di 61.595.886 dollari USA, di cui il 16,5 per cento effettivamente versato (pari a 10.157.410 dollari USA), ed un contributo al Fondo operazioni speciali per 61.595.886 dollari USA.

Successivamente l'Italia ha partecipato:

a) alla V ricostituzione delle risorse della Banca, autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 579, sottoscrivendo una quota di capitale pari a 119.910.520 dollari USA, di cui il 7,5 per cento effettivamente versato

(pari a 9.023.448 dollari USA) e contribuendo al Fondo operazioni speciali con 71.800.000 dollari USA;

b) alla VI ricostituzione delle risorse, autorizzata con legge 21 luglio 1984, n. 361, sottoscrivendo una quota di capitale pari a 143.265.324 dollari USA, di cui il 4,5 per cento effettivamente versato (pari a 6.466.000 dollari USA) e contribuendo al Fondo operazioni speciali con 33.899.794.500 lire italiane;

c) alla VII ricostituzione delle risorse, autorizzata con legge 22 ottobre 1990, n. 306, sottoscrivendo una quota di capitale pari a 254.779.692 dollari USA, di cui il 2,5 per cento effettivamente versato (pari a 6.369.492 dollari USA) e contribuendo al Fondo operazioni speciali con 9.496.294.000 lire italiane.

Il negoziato per l'VIII ricostituzione delle risorse è stato lungo e difficile. Iniziato nel 1992 quando negli Stati Uniti governava l'amministrazione Bush, ha subito una battuta d'arresto con l'avvento dell'amministrazione Clinton, in quanto i nuovi responsabili del Tesoro statunitense hanno avuto bisogno di qualche mese prima di sviluppare una propria posizione.

Nel corso del 1993 si sono tenute diverse riunioni senza che si facessero sostanziali progressi sui contenuti finanziari, mentre si sono cominciate a discutere in termini più dettagliati le direttive che avrebbero dovuto guidare l'attività della Banca nel prossimo futuro.

Un accordo sulle questioni centrali (aumento del capitale ordinario della Banca, aumento delle risorse del Fondo operazioni speciali, redistribuzione delle quote tra i Paesi membri) che per lungo tempo avevano bloccato i negoziati, è stato raggiunto, grazie anche all'attivo ruolo di mediazione svolto dai paesi non-regionali, in occasione

della XXXV riunione annuale del Consiglio dei governatori della Banca, tenutasi a Guadalajara (Messico) nel mese di aprile 1994.

In data 12 agosto 1994, con la risoluzione AG-6/94, il Consiglio dei governatori ha approvato il rapporto relativo all'VIII ricostituzione delle risorse della Banca Interamericana (documento AB-1704). In esso vengono elencate le politiche generali e le direttive cui devono attenersi i Paesi membri della Banca per l'adozione delle risoluzioni proposte negli allegati A, B, C, D, E.

Tale documento è stato successivamente sottoposto all'esame dei governatori dei vari stati membri della Banca affinché esprimessero il proprio voto in merito alle risoluzioni proposte a conclusione dei negoziati (ed inserite negli allegati A, B, C, D, E al documento AB-1704 sopra citato) e si affrettassero successivamente a depositare il relativo strumento di ratifica richiesto entro il 31 luglio 1995, secondo quanto deciso dal Consiglio dei direttori esecutivi a norma dell'Accordo istitutivo della Banca.

In data 2 febbraio 1995 l'Italia ha espresso il proprio voto favorevole in merito alle cinque risoluzioni proposte, pur non avendo a tutt'oggi depositato il necessario strumento di ratifica richiesto per l'entrata in vigore delle prime due di esse, relative rispettivamente alla nuova sottoscrizione di capitale (allegato A) ed ai contributi al Fondo operazioni speciali (allegato B).

In data 31 luglio 1995, al termine del conteggio degli strumenti di ratifica depositati e dei voti favorevoli pervenuti fino tale data (condotto da un gruppo di direttori esecutivi della Banca), è stato dichiarato raggiunto il *quorum* richiesto dall'Accordo istitutivo per l'entrata in vigore delle risoluzioni proposte negli allegati A, B, C, D, E al documento AB-1704, che pertanto sono state così rispettivamente numerate: AG-10/95 (risoluzione proposta nell'allegato A relativa all'aumento del capitale ordinario); AG-11/95 (risoluzioni proposte nell'allegato B relativa all'aumento del FSO); AG-9/95; AG-12/95; AG-8/95.

La ricostituzione predetta prevede un aumento del capitale ordinario della Banca attraverso la sottoscrizione di 3.315.806 nuo-

ve quote, aventi tutte il medesimo valore (12.063,44 dollari USA ciascuna, come stabilito dall'accordo istitutivo della Banca), pari ad un incremento totale in termini monetari di 40 miliardi di dollari USA. L'importo del capitale da versare effettivamente (*paid-in*) è pari al 2,5 per cento del totale.

Ciò, tenuto conto dei rimborsi che la Banca riceverebbe nel corso degli anni, dovrebbe consentire un livello di prestiti di circa 7,5 miliardi di dollari USA l'anno per un periodo indefinito. Salvo situazioni eccezionali, quindi, nelle intenzioni degli Stati membri l'VIII aumento delle risorse dovrebbe essere l'ultimo nella storia della Banca.

Per rendere meno oneroso per i Paesi sottoscrittori delle nuove quote il costo da sopportare, nell'accordo approvato è stato stabilito che il *paid-in* venga versato in sei rate di pari importo (anziché in quattro, come in passato) con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1994 fino al 1999. Viene inoltre concessa la possibilità di effettuare il pagamento, di parte o dell'intera sottoscrizione, attraverso il deposito, alla scadenza prevista, di *promissory notes* riscattabili annualmente per un periodo di 5 anni, il che comporterebbe un'ulteriore dilazione dei pagamenti fino all'anno 2003.

L'VIII ricostituzione delle risorse della Banca prevede, inoltre, un aumento delle dotazioni del Fondo operazioni speciali per un valore equivalente ad un miliardo di dollari USA, da realizzarsi attraverso i contributi versati dai paesi membri sotto forma di *basic contributions* (per un importo di 199,87 milioni di dollari USA), *supplemental contributions* (per 443,13 milioni di dollari USA) e *special contributions* (per 357 milioni di dollari USA). Ogni Stato membro contribuisce per un ammontare espressamente indicato dalla risoluzione.

Anche in questo caso sono possibili ampie agevolazioni nei pagamenti. Le *basic contributions* dovranno essere versate in quattro rate di pari importo, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 1994 fino al 1997; le *supplemental contributions* e le *special contributions*, invece, in sei rate uguali con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1994 fino al 1999.

In luogo dell'immediato pagamento, come nel caso dell'aumento del capitale ordinario, viene concessa agli Stati membri la possibilità di depositare, alla data prevista per il contributo, *promissory notes* al fine di ottenere ulteriori dilazioni dei pagamenti, riscattabili in un periodo di dieci anni per le *basic contributions* (1994-2003) e di sei anni per le *supplemental* e le *special contributions* (1999-2004).

Secondo quanto stabilito nel rapporto relativo all'VIII ricostituzione delle risorse, l'Italia partecipa all'incremento di capitale della Banca attraverso la sottoscrizione di 109.959 nuove quote per un valore di 1.326,48 milioni di dollari USA; tuttavia l'importo effettivamente da versare (*paid-in*) è pari al 3,79 per cento del totale (per 4.166 quote ed un ammontare di 50.256.259 dollari USA), mentre la restante cifra (1.276,22 milioni di dollari USA) serve da garanzia per le operazioni della Banca.

Il *paid-in* doveva essere versato in sei rate con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1995 fino al 2000: le prime cinque rate erano ciascuna pari ad un importo di 8.372.022 dollari USA, e la sesta di un importo pari a 8.396.149 dollari USA.

Il contributo dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo operazioni speciali è previsto per un importo equivalente a 55.967.910 dollari USA (calcolato sulla base della media dei tassi di cambio lira/dollaro nel periodo di 180 giorni compreso tra il 13 ottobre 1993 e il 10 aprile 1994, pari a 1.671,1559 lire per 1 dollaro USA secondo i dati pubblicati dal Fondo monetario internazionale).

La somma suddetta era divisa in 6.901.000 dollari USA come *basic contribution*; 46.566.910 dollari USA come *supplemental contribution*; 2.500.000 dollari USA come *special contribution*.

Secondo quanto precedentemente detto, l'Italia doveva versare:

a) quattro rate di pari importo, ognuna equivalente ad un ammontare di 9.903.069 dollari USA, che rappresentano la somma relativa ai contributi *basic*, *supplemental* e *special* dovuti negli anni 1995-1998;

b) due rate di pari importo, ognuna equivalente ad un ammontare di 8.177.819 dollari USA, che rappresentano la somma relativa ai contributi *supplemental* e *special* dovuti negli anni 1999-2000.

Il disegno di legge che autorizzava tutta la manovra finanziaria suesposta non è stato esaminato nel corso della passata legislatura. Nel frattempo tutti i Paesi interessati hanno confermato la loro partecipazione a questa VIII ricostituzione delle risorse. Solo l'Italia si è trovata ancora fuori. Questo ritardo è divenuto sempre più difficile da giustificare. È per tale motivo che con il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, è stata autorizzata la corresponsione della prima rata del contributo italiano alla VIII ricostituzione delle risorse della IDB.

L'attuale versione del disegno di legge prevede quindi ad autorizzare la corresponsione delle rate mancanti, e, tenendo conto che entro il 2000 i versamenti devono essere completati, prevede che a carico dell'esercizio finanziario 1997 siano destinate due rate insieme, per recuperare quella persa nell'anno 1995.

Data l'importanza che la Banca riveste per lo sviluppo dell'America Latina appare politicamente insostenibile per l'Italia, considerati i tradizionali legami con la regione, assumere una posizione di scarso interesse nei confronti di questa istituzione. La partecipazione puntuale a tali ricostituzioni di risorse rappresenta ormai da anni una costante della politica italiana di sostegno allo sviluppo dei Paesi del Terzo mondo.

L'America Latina, nonostante le enormi potenzialità di cui dispone ed i sensibili progressi mostrati in questi ultimi anni (soprattutto nel campo della lotta all'inflazione), non riesce a venir fuori dallo stato di crisi socio-economico-politica in cui versa da tempo.

Il problema fondamentale per lo sviluppo della regione è quello, da un lato, di porre in atto adeguate terapie per sanare il problema dell'indebitamento e, dall'altro, di promuovere la ripresa di investimenti produttivi. Un notevole apporto in questo senso può essere fornito dalla Banca interame-

ricana di sviluppo, tramite le risorse messe a disposizione dai Paesi industrializzati suoi membri.

È per tale motivo che si sostiene caldamente una rapida approvazione dell'unito disegno di legge tenendo presente, inoltre, che la partecipazione dell'Italia a tali ricostituzioni consente alle imprese italiane di prendere parte alle gare internazionali per l'aggiudicazione di commesse relative a progetti finanziati con le risorse della Banca e che l'Italia è il paese il quale, in termini relativi, ha fino ad oggi maggiormente benefi-

ciato del *procurement* della Banca, tanto da avere un notevole ritorno in dollari USA per ogni dollaro USA corrisposto sotto forma di *paid-in* o di contributo al Fondo operazioni speciali.

Si sottopone, pertanto, all'esame del Parlamento l'unito disegno di legge che all'articolo 1 autorizza il completamento dei vari contributi all'VIII ricostituzione delle risorse, all'articolo 2 specifica le modalità di erogazione e all'articolo 3 provvede alla necessaria copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

La quota di sottoscrizione al capitale è pari a dollari USA 41.884.237, da versare in 5 rate nel periodo 1997-2000, di cui le prime quattro pari a dollari USA 8.372.022 ciascuna, e la quinta pari a dollari USA 8.396.149.

Calcolando indicativamente il controvalore a lire 1.700, l'onere da coprire per la sottoscrizione al capitale è il seguente:

- I rata: lire 14.232.438.000;
- II rata: lire 14.232.438.000;
- III rata: lire 14.232.438.000;
- IV rata: lire 14.232.438.000;
- V rata: lire 14.273.454.000.

Il contributo al Fondo operazioni speciali (FSO) prevede:

- a) un «contributo base» di dollari USA 5.175.750, da versare in 3 rate nel periodo 1997-1998;
- b) un «contributo supplementare» pari a dollari USA 38.805.760, da versare in 5 rate nel periodo 1997-2000;
- c) un «contributo speciale» pari a dollari USA 2.083.333, da versare in 5 rate nel periodo 1997-2000.

I contributi al FSO si pagano in moneta nazionale, calcolandone il controvalore sulla base della media dei tassi di cambio rispetto al dollaro del periodo che va dal 13 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Per l'Italia il tasso di riferimento lira/dollaro da adottare è di 1.671,1559. Pertanto l'onere da coprire per i contributi al FSO è il seguente:

- I rata: dollari USA 9.903.069 = lire 16.549.573.000;
- II rata: dollari USA 9.903.069 = lire 16.549.573.000;
- III rata: dollari USA 9.903.069 = lire 16.549.573.000;
- IV rata: dollari USA 8.177.819 = lire 13.666.411.000;
- V rata: dollari USA 8.177.815 = lire 13.666.404.000;

L'onere globale complessivo relativo ad ogni singola rata è dunque il seguente:

- I rata: 30.782.011.000;
- II rata: 30.782.011.000;
- III rata: 30.782.011.000;
- IV rata: 27.898.849.000;
- V rata: 27.939.858.000.

Tenuto conto che questa VIII ricostituzione delle risorse della IDB riguarda il periodo 1995-2000 e che è necessario recuperare una quota annuale per rispettare gli impegni nei tempi previsti, l'onere a carico del bilancio dello Stato è ripartito nel modo seguente:

esercizio 1997: lire 61.564.022.000 (I e II rata);

esercizio 1998: lire 30.782.011.000 (III rata);

esercizio 1999: lire 27.898.849.000 (IV rata);

esercizio 2000: lire 27.939.858.000 (V rata).

La copertura sarà reperita a valere sui fondi stanziati sul capitolo 9001 del bilancio del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento riservato al Ministero del tesoro medesimo.

Dopo l'approvazione i fondi affluiranno al capitolo 8325 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:

a) dollari USA 5.175.750, quale *basic contribution*, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;

b) dollari USA 38.805.760, quale *supplemental contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;

c) dollari USA 2.083.333, quale *special contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato rispettivamente in lire

61.564.022.000 per l'anno 1997, in lire
30.782.011.000 per l'anno 1998, in lire
27.898.849.000 per l'anno 1999 e in lire
27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede,
per gli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi
dell'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

